SENT. 22/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Luisa	de PETRIS	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi iscritti al n. 61122 promossi da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Brigazzi (C.F. BRGRCR76P13H501V – pec riccardobrigazzi@arubapec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Riccardo Brigazzi, sito in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3

appellante principale

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), nella qualità di amministratrice di sostegno del sig. OMISSIS, nato a Roma il OMISSIS (c.f. OMISSIS), giusta decreto di apertura amministrazione di sostegno n. cronol. OMISSIS del OMISSIS r.g. n. OMISSIS, ivi elett.te dom.to in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 120 presso lo studio dell'avv. Alessandro De Luca (c.f. DLCLSN73C20H501D)

appellante incidentale

contro

Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in persona del Procuratore regionale p.t., domiciliato presso la sede di Roma, via Baiamonti, n. 25

appellato

e nei confronti di

OMISSIS, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 96 presso il difensore e procuratore costituito in primo grado avv. Salvatore Sfrecola con domicilio digitale salvatoresfrecola@pec-legal.it

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 102/2023, depositata in Segreteria il 21 FEBBRAIO 2023.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza, Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Riccardo Brigazzi per l'appellante OMISSIS, l'avv. Alessandro De Luca per l'appellante incidentale OMISSIS, rappresentato dalla amministratrice di sostegno OMISSIS e la V.P.G. Sabrina D'Alesio in rappresentanza della Procura Generale.

Visti l'atto di appello, l'appello incidentale, le memorie, gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con atto di citazione la Procura regionale aveva convenuto in giudizio i sig.ri OMISSIS, chiedendo: la condanna, a favore della Regione Lazio, dei convenuti OMISSIS e OMISSIS, al risarcimento del danno di € 10.448,04 a titolo di dolo in concorso, ovvero, in subordine, a titolo di colpa grave da ascriversi in parti uguali, oltre a euro 6.140,51 e a euro 4.352,78, a carico rispettivamente dei convenuti OMISSIS e OMISSIS a titolo di danno da disservizio; la condanna della convenuta OMISSIS per euro 2.089,00, a titolo di responsabilità sussidiaria per comportamento gravemente colposo.

Nell'atto introduttivo del giudizio veniva rappresentato che la Guardia di Finanza aveva segnalato il danno erariale con il rapporto inviato il 22 settembre 2020, relativo all'errata quantificazione della somma da pagare a titolo di sanzione a carico di un soggetto privato, ai fini del provvedimento in sanatoria.

All'esito delle indagini, delegate dalla Procura della Repubblica, nell'ambito del procedimento penale n. 37637/2020, la Guardia di Finanza rilevava che la pratica di un soggetto privato veniva trasmessa alla Soprintendenza Archeologica di Roma, in data 23 giugno 2016 che rilasciava parere favorevole, tenuto conto della relazione tecnica asseverata, redatto dall'arch. OMISSIS, che aveva inviato in data 1° giugno 2016 l"attestazione di regolarità dell'esistente" in cui la sanzione era quantificata in euro 16.215,58, in ragione del computo metrico dell'opera assentita; la Regione Lazio provvedeva però in seguito a quantificare la sanzione dovuta in euro 5.767,54, tenendo conto di successiva documentazione integrativa a

cura dell'arch. OMISSIS, che, secondo la prospettazione accusatoria, veniva però alterata in modo da farla risultare sempre a firma dell'arch. OMISSIS. La Procura regionale rilevava che l'invio della pratica alla Soprintendenza per la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica recava la firma dell'istruttore OMISSIS, del responsabile del procedimento arch. OMISSIS e del Dirigente arch. OMISSIS, così come la comunicazione dell'applicazione della sanzione; osservava, quindi, che i convenuti non potevano applicare un computo metrico per il calcolo della sanzione diverso da quello elaborato dall'arch. OMISSIS, protocollato prima dell'invio della pratica alla Soprintendenza.

La condotta dei convenuti OMISSIS e OMISSIS doveva ritenersi connotata dal dolo, in quanto la documentazione sarebbe stata alterata al fine di far conseguire un indebito vantaggio al soggetto privato, o quanto meno dalla colpa grave. Veniva, quindi, invocato il risarcimento del danno patrimoniale, pari alla differenza tra l'importo della sanzione che avrebbe dovuto essere corrisposta e quella versata, nonché il danno da disservizio, quantificato in via equitativa nella misura minima del 20 per cento degli emolumenti percepiti, al netto della tassazione diretta e degli oneri contributivi, assistenziali e assicurativi, corrisposti per l'annualità nella quale si sono perpetrate le condotte delittuose, ossia, nel caso di specie, da settembre 2015 a settembre 2016.

2.Con la gravata sentenza, la Sezione territoriale ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione, rilevando che la vicenda in esame

risultava essere stata oggetto del procedimento penale n. 37637/2020 presso la Procura della Repubblica di Roma e che la condotta contestata doveva, quindi, ritenersi riconducibile all'ipotesi del doloso occultamento del danno, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994; ciò, in quanto la documentazione in atti per la sanatoria era stata alterata per far conseguire alla ditta un indebito vantaggio economico. In tale contesto il *dies a quo* della prescrizione è stato individuato nella data della relazione della Guardia di Finanza - 22 settembre 2020 - trasmessa alla Procura regionale, che ha analiticamente relazionato sulla vicenda in esame.

Nel merito, la Sezione ha ritenuto sussistente il danno erariale a carico della Regione Lazio, per la differenza tra l'importo erroneamente calcolato come dovuto a titolo di sanzione e quello esatto quantificato in precedenza. Sul punto, infatti, risulta in atti che, in base al computo metrico elaborato dall'arch. OMISSIS, già presente nel fascicolo della pratica alla data dell'invio alla Soprintendenza, il soggetto privato avrebbe dovuto corrispondere l'importo di € 16.215,58, in luogo di quello versato, pari a € 5.767,54, richiesto dalla Regione.

Per quanto attiene alla condotta e all'elemento soggettivo, la sentenza ha rilevato che i convenuti OMISSIS e OMISSIS hanno gestito la pratica nelle qualità – rispettivamente - di responsabile del procedimento e di istruttore. Secondo il primo giudice, dalla documentazione in atti risultava che l'arch. OMISSIS aveva già depositato, in data 1° giugno 2016, "*l'attestazione della regolarità dell'esistente*" e che, quindi, il fascicolo era completo per l'invio alla

Soprintendenza per l'attività di competenza.

Con nota del 10 giugno 2016,tuttavia, a firma di tutti i convenuti, veniva richiesto al soggetto interessato di depositare "*l'attestazione della regolarità dell'esistente*" e, con successiva nota del 23 giugno 2016, sempre a firma dei convenuti, l'istanza del privato e la relativa documentazione di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il d.lgs.22 gennaio 2004, n.42, trasmessa alla Soprintendenza per il rilascio del parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica delle opere.

Il primo giudice osservava che l'esame del competente ufficio della Regione Lazio sulla domanda presentata doveva essere effettuato nel rispetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, il cui articolo 4, comma 3 disponeva che "*3. In riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 167, comma 4 del Codice ed in base alle definizioni di cui all'articolo 3 della presente intesa, l'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità delle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale".*

Con riferimento alle modalità di calcolo della sanzione, l'art. 6, comma 2, ultimo periodo prevedeva, poi, che *"Ai fini della determinazione del danno arrecato il competente ufficio regionale utilizza la dichiarazione asseverata indicata al punto 11 dell'Allegato 2".*

Secondo la Sezione territoriale, dunque, l'ufficio regionale è tenuto a controllare la completezza della documentazione in atti prima

dell'invio della stessa alla Soprintendenza. Dalla documentazione depositata dalle parti risulta, invece, che ai fini del computo della sanzione, è stato utilizzato il computo metrico del 30 agosto 2016, trasmesso alla Regione Lazio dall'arch. OMISSIS, nel quale si precisa che è in sostituzione di quello in atti.

In tal contesto, si è ritenuto che assumesse, quindi, rilievo quanto relazionato dalla Guardia di Finanza in ordine all'alterazione del documento inviato dall'arch. OMISSIS, al fine di far risultare che il computo metrico era quello correttamente trasmesso dall'arch. OMISSIS medesimo prima dell'invio alla Soprintendenza, ma con i calcoli presenti nel computo della successiva documentazione trasmessa dall'arch. OMISSIS.

La suddetta operazione di alterazione documentale è stata effettuata, ad avviso del Collegio di primo grado, dai convenuti OMISSIS e OMISSIS, che nella loro qualità di responsabile del procedimento e di istruttore della pratica sarebbero stati consapevoli del fatto che la pratica era già completa alla data dell'invio del fascicolo alla Soprintendenza e che, ai fini del calcolo della sanzione, avrebbe dovuto utilizzarsi il computo metrico dell'arch. OMISSIS, già oggetto di preliminare esame prima dell'invio alla Soprintendenza. In tale contesto, la condotta dei convenuti OMISSIS e OMISSIS sarebbe connotata dal dolo rilevandosi, poi, che l'infermità di cui è affetto il convenuto OMISSIS non può essere presa in considerazione, tenuto conto che questi era regolarmente in servizio all'epoca dei fatti contestati, che l'infermità è stata accertata oltre un anno dopo, non

essendovi alcun elemento di prova depositato dalla difesa del convenuto che potesse far ritenere già presente la malattia, posto che la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno è intervenuta nel 2021; sul punto non è stata quindi accolta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto meramente esplorativa, tenuto conto che nella stessa documentazione prodotta dalla difesa del convenuto si specifica che le fasi della malattia possono sovrapporsi ed è difficile la classificazione in una fase specifica. Per quanto attiene all'argomentazione della difesa del convenuto OMISSIS circa il suo non coinvolgimento in sede penale, il Collegio giudicante territoriale ha evidenziato che il processo contabile è autonomo rispetto al procedimento penale, che il convenuto OMISSIS ha sottoscritto la nota del 16 giugno 2016 per chiedere al soggetto interessato il deposito di documentazione integrativa, nonostante il fatto che la stessa fosse già agli atti del fascicolo, e ha calcolato l'importo della sanzione, utilizzando un computo trasmesso da un altro architetto dopo l'invio della pratica alla Soprintendenza. Alla luce di quanto precede, ha ritenuto che i convenuti OMISSIS e OMISSIS fossero responsabili del danno erariale subìto dalla Regione Lazio in solido a titolo di dolo.

Il Collegio ha invece ritenuto insussistente la responsabilità in capo alla dirigente, neppure a titolo sussidiario, tenuto conto dell'impossibilità per la medesima di verificare ogni volta ogni singolo fascicolo neppure risultando allegati elementi di prova in ordine alle contestate omissioni nel controllo del fascicolo di cui trattasi.

3. Con atto in data 10 ottobre 2023, il signor OMISSIS ha interposto gravame avverso la sentenza in epigrafe, deducendo, in primo luogo, **"Erroneità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Difetto motivazionale e contraddittorietà in relazione al rigetto dell'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione contabile".** Secondo l'appellante la sentenza va censurata, in primo luogo, nella parte in cui la Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione, ritenendo che il termine di decorrenza debba decorrere non già dall'emanazione della determinazione regionale n. G10970 del 29 settembre 2016 – con il quale è stato comunicato alla società istante l'importo da versare per regolarizzare le opere abusivamente realizzate – ma dalla relazione informativa della Guardia di Finanza del 22 settembre 2020. Tale conclusione non risulterebbe condivisibile rilevandosi un difetto di motivazione sul punto, in quanto la circostanza che vi sia stata una manomissione documentale, e che tale alterazione sia stata operata al fine di far ottenere un indebito vantaggio economico, non risulterebbe di per sé idonea e sufficiente a considerare in automatico sussistente una fattispecie di doloso occultamento del danno.

Ancora, il capo impugnato risulterebbe in palese contraddizione con il successivo passaggio motivazionale della sentenza, ove la Corte – al fine di qualificare come dolosa la condotta dell'appellante – ha evidenziato che il computo metrico a firma dell'arch. OMISSIS era stato espressamente depositato in sostituzione di quello già presente

in atti. La Corte, quindi, da un lato e in via preliminare – al fine di rigettare l'eccezione di prescrizione – riterrebbe che vi sia stato un occultamento e successivamente, nel merito – al fine di qualificare la condotta dell'appellante come dolosa – evidenzierebbe come in realtà la documentazione in contestazione, vale a dire il computo metrico a firma dell'arch. OMISSIS, sia stata invece semplicemente ed espressamente depositato in sostituzione del primo. Ne conseguirebbe, pertanto, che il *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale dovrebbe essere ancorato – *ex* art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 – al momento in cui si è verificato il fatto, vale a dire al momento in cui è stata emanata la determinazione regionale n. G10970 e quindi al 29 settembre 2016. L'invito a dedurre ex art. 67, comma 8, c.g.c., invece, sarebbe stato notificato a mani al OMISSIS in data 7 ottobre 2021 e, quindi, oltre il termine quinquennale di prescrizione imposto dalla legge. La sentenza impugnata sarebbe dunque errata e meritevole di riforma sul punto.

Ha poi dedotto "**Erroneità della sentenza per difetto motivazionale e difetto di prova circa la sussistenza di responsabilità per il danno erariale in capo al prevenuto**".

La Sentenza apparirebbe sprovvista di qualsivoglia motivazione riguardo l'elemento cardine della vicenda, ovverosia il danno erariale che viene dichiarato sussistente unicamente a fronte dell'utilizzo del secondo computo metrico in luogo del primo, senza tuttavia chiarire perché quest'ultimo fosse da considerarsi corretto e l'altro no. Elemento centrale nel ragionamento patrocinato in fatto dalla Corte

sarebbe, dunque, quello indicato al terzo capoverso della pagina 12 della sentenza e, cioè, quello imperniato sul deposito del secondo computo, pervenuto all'Area Autorizzazioni paesaggistiche e VAS della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti in data 31 agosto 2016.

Le argomentazioni sviluppate dal primo giudice si appaleserebbero apodittiche posto che, nel momento in cui si rievoca la manomissione del primo computo metrico presuntivamente ad opera di OMISSIS e OMISSIS, si darebbe per scontato che quel computo fosse quello contenente i dati corretti da utilizzare per calcolare la sanzione. L'alterazione del primo computo non potrebbe essere, però, di per sé, sufficiente a fondare il giudizio circa la sussistenza del danno erariale, più verosimilmente potendo l'alterazione del primo computo metrico essere stata effettuata all'unico scopo di non dover reinviare la pratica alla Sovrintendenza.Peraltro, il secondo invio alla Sovrintendenza avrebbe reso il medesimo risultato, non essendo demandato a questo ufficio alcun sindacato circa l'entità del computo metrico in rapporto alla sanzione da applicare, dovendosi esprimere soltanto sulla compatibilità paesaggistica.

La prova del danno si sarebbe avuta unicamente al riscontro fattuale della correttezza del primo computo ma nessun argomento sarebbe dato rinvenire in sentenza in proposito, con la conseguenza che quest'ultima dev'essere, a parere dell'appellante, annullata in quanto immotivata.

Il signor OMISSIS ha quindi concluso invocando l'accoglimento del

gravame e per l'effetto, in via preliminare, per la declaratoria di prescrizione e, nel merito, per la sua assoluzione da ogni addebito, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri come per legge.

4. Ha interposto gravame incidentale, con atto in data 15 dicembre 2023, la signora OMISSIS, nella qualità di amministratrice di sostegno del signor OMISSIS, deducendo, con un primo motivo di censura, "***Violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione alla decorrenza del dies a quo rilevante ai fini del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione***".

La sentenza di primo grado andrebbe riformata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, già sollevata dal convenuto in primo grado. Nella motivazione si sarebbe affermato, genericamente, che la condotta contestata, oggetto di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma, fosse riconducibile all'ipotesi di occultamento doloso del danno, ma tale ricostruzione sarebbe in contraddizione con la successiva parte della motivazione della sentenza ove la Corte regionale ha individuato la responsabilità dei convenuti non tanto nell'occultamento del danno prodotto dall'alterazione dei documenti ma in un momento antecedente, ovvero quando gli appellanti risultavano già consapevoli del fatto che la pratica era completa alla data dell'invio alla Soprintentenza e che, ai fini del calcolo della sanzione, avrebbe dovuto utilizzarsi il computo metrico dell'arch. OMISSIS, depositato in data 1° giugno 2016.

Pertanto, secondo la Corte, l'effetto lesivo era già compiuto in un

momento antecedente l'invio della pratica alla Soprintendenza, in data 23 giugno 2016, successivamente al quale si sarebbe compiuta l'alterazione e, dunque, il doloso occultamento.

L'appellante incidentale rammenta che, secondo l'orientamento giurisprudenziale, avallato anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, la decorrenza del termine di prescrizione dovrebbe essere ancorata al perfezionamento della fattispecie dannosa, che comprende sia l'azione illecita, sia l'effetto lesivo della stessa. Le due componenti della fattispecie dannosa (l'azione illecita e l'effetto lesivo), tuttavia, potrebbero non coincidere sul piano temporale, potendo verificarsi l'effetto lesivo a distanza di tempo dall'azione illecita. In tal caso il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'illecito coinciderebbe con il verificarsi dell'effetto lesivo, ovvero il 29 settembre 2016. Di conseguenza, l'azione dovrebbe ritenersi già prescritta al momento della notifica all'appellante dell'invito di cui all'art. 67 c.g.c., in data 27 ottobre 2021.

Erroneità della sentenza per difetto di motivazione e omessa prova circa la sussistenza del danno erariale in capo al prevenuto.

L'appellante ha rilevato come il giudice di prime cure abbia identificato la sussistenza del danno unicamente sulla base del fatto che ci fosse difformità tra i due computi in atti, il primo dell'arch. OMISSIS ed il secondo dell'arch. OMISSIS. Tuttavia, la sentenza sarebbe del tutto carente di motivazione sui motivi per cui sarebbe da considerarsi corretto il computo OMISSIS, da cui la Corte avrebbe solo presunto il

danno, individuato nella differenza tra l'importo di euro 16.215,58 e quello versato di euro 5.767,54. Ai sensi dell'art. 190, co. 2, lett. a), c.g.c. va modificata, quindi, la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nel senso di ritenere non provato il danno erariale per insussistenza della prova sulla validità e correttezza del primo computo metrico in atti.

Erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza per vizio di motivazione in ordine alla condotta dell'appellante ed al dolo attribuito.

Con motivazione contraddittoria il giudice di primo grado ha affermato che l'operazione di alterazione documentale è stata effettuata dai prevenuti che, nella loro qualità, dovevano essere consapevoli che la pratica era già completa alla data del primo invio del fascicolo alla Soprintendenza.

Sulla base di ciò la condotta è stata ritenuta connotata dal dolo, reputando la Corte territoriale che l'incidenza della qualifica di responsabile del procedimento in capo al OMISSIS conduca, *de plano*, alla responsabilità erariale. Tuttavia, essendo rimasto indimostrato che l'alterazione è stata eseguita dal predetto (il quale non è stato mai rinviato a processo penale o condannato), ciò che la sentenza, in realtà, in fatto, ha motivato sul punto, è stato che: nel calcolo della sanzione si sarebbe dovuto utilizzare il primo computo metrico di cui c'era consapevolezza alla data dell'invio della pratica e non il secondo. Pertanto è evidente che la Corte ha attribuito al prevenuto un titolo di colpa e giammai di dolo con evidente vizio logico del provvedimento

impugnato mentre non è stata raggiunta la prova della sussistenza del dolo. La sentenza gravata sarebbe meritevole di riforma anche nella parte in cui - implicitamente – paventa la colpa grave, laddove contesta ai convenuti, indipendentemente dal coinvolgimento nel processo penale ritenuto autonomo rispetto a quello contabile, la responsabilità nell'aver chiesto al soggetto interessato il deposito di documentazione integrativa, nonostante il fatto che la stessa fosse già in atti del fascicolo. Alcun esame vi sarebbe stato, da parte del Collegio, della circostanza per cui da un risalente protocollo di intesa tra il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Lazio, la determinazione della sanzione viene stabilità dalla Regione assumendo il computo metrico a firma del tecnico incaricato dal richiedente trasmesso con dichiarazione asseverata, non essendo quindi di competenza della medesima la quantificazione dei valori del computo metrico conservato agli atti. Determinazione, per l'appunto, adottata sulla base del documento disconosciuto che, contrariamente a quanto asserito, non era palesemente alterato (nulla viene motivato sul punto), specie per un soggetto nelle condizioni psichiche del OMISSIS. Semmai esistente, la colpa del funzionario convenuto, il quale si era attenuto al protocollo del 18 dicembre 2007 sopra richiamato, considerate tutte le peculiarità del caso, sarebbe da ritenersi lieve e dunque non sanzionabile o, semmai, punibile in modo attenuato in relazione all'apporto causale dato al danno. Inoltre, se è pur vero che è immune da vizi la sentenza nella parte in cui rammenta che l'art. 21 del d.l. 76/2020 che, al comma 1, ha significativamente modificato l'art. 1,

co. 1, della l. n. 20/1994, introducendo la previsione secondo la quale «*la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*» si applica ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto è altrettanto vero che, ricorrendone i presupposti di fatto come nella specie, si possano ritenere validi per il caso di specie i principi che hanno ispirato la novella.

Da ultimo, sostiene l'appellante OMISSIS, la sentenza meriterebbe annullamento nella parte in cui non ha preso in minima considerazione, quale fattore di valutazione in concreto circa elemento psicologico soggettivo della colpa, l'infermità da cui è affetto. La supposta manomissione documentale, attribuita senza motivazione al convenuto, è collocata in un arco temporale che va dal 1° giugno 2016 (punto 2, pag. 2 della citazione) al 20 settembre 2016 (punto 6, pag. 3 della citazione); un periodo in cui il convenuto stava certamente attraversando la fase di declino cognitivo moderato (morbo di Alzheimer lieve o in fase precoce), con sintomi quali dimenticanza di recenti eventi, compromissione della capacità di eseguire calcoli aritmetici mentali impegnativi, maggiore difficoltà a svolgere compiti complessi, dimenticanza della propria storia personale, carattere sempre più lunatico o riservato;sarebbe quindi errata la sentenza, nella parte in cui non l'ha valutata, al fine di attribuire la responsabilità invocata dalla Procura, quanto meno sull'imprescindibile presupposto della piena coscienza cognitiva.

Ai sensi dell'art. 190, c. 2, lett. a) c.g.c. ha quindi chiesto la modifica della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, nel

senso di dichiarare non sussistente il dolo o non provata la responsabilità dell'appellante, tenuto conto del suo deficit cognitivo all'epoca dei fatti.

In conclusione, ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione contabile;- nel merito, in via principale di rigettare tutte le domande rassegnate dalla Procura Regionale ,poiché inammissibili, infondate e, comunque, non provate per tutte le ragioni e le motivazioni di cui alla memoria difensiva di cui al primo grado; - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di citazione, accertare la colpa lieve del convenuto e per l'effetto non accogliere la domanda di risarcimento o, in via gradata, ridurla in via equitativa alla misura di giustizia; il tutto, con vittoria di spese e compensi del doppio grado.

5. La Procura Generale ha depositato le conclusioni nel giudizio in data 11 settembre 2024, replicando diffusamente ai motivi dei gravami principale e incidentale e chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli in quanto infondati.

In punto di prescrizione, ha evidenziato la correttezza della pronuncia di primo grado che ha valorizzato la circostanza che i convenuti non solo hanno inserito nella documentazione per la sanatoria una misurazione falsa a cura dell'arch. OMISSIS, ma hanno altresì provveduto alla sua alterazione onde poterla ricondurre all'attività professionale dell'arch. OMISSIS, che aveva realizzato il computo metrico corretto.

In ordine alla prova del danno ha rilevato come l'onere sia stato

efficacemente assolto, sulla base di prova presuntiva, fondata sul fatto noto e non contestato che il primo computo metrico, a cura dell'arch. OMISSIS, sia stato sostituito con una documentazione integrativa alterata e apparentemente riconducibile allo stesso OMISSIS, ma in realtà curata dall'arch. OMISSIS, allo scopo di ottenere la riduzione della sanzione ad un importo pari ad euro 5.767,54.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, ha richiamato le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine all'infondatezza della prospettazione della difesa del OMISSIS, che ha delineato una sostanziale incapacità in capo all'appellato, derivante dallo stato avanzato della malattia di Alzhaimer, che ne avrebbe compromesso le facoltà cognitive, al punto da renderlo non imputabile in sede contabile.

6.Con successiva memoria, in data 26 settembre 2024, il signor OMISSIS, rappresentato dalla signora OMISSIS, ha replicato alle conclusioni della Procura Generale. Sulla prescrizione ha ribadito che la condotta illecita dell'appellante è antecedente alla successiva alterazione dei documenti, sostenuta dalla Procura erariale; l'effetto lesivo sarebbbe collocabile, quindi, in un momento antecedente all'invio della pratica alla Sopraintendenza, dovendo ritenersi irrilevante il successivo occultamento doloso del danno.

In ordine alla ritenuta insussistenza del danno erariale ha evidenziato che l'invocazione dell'esito del procedimento penale nei confronti di un soggetto estraneo al presente giudizio dovrebbe ritenersi circostanza non provata e irrilevante ai fini che occupano, non essendosi

proceduto ad alcun autonomo accertamento dei fatti storici su cui è fondata l'imputazione di un soggetto terzo al giudizio erariale. Neppure risulterebbe dimostrata la veridicità del primo computo in luogo del secondo. Neppure sarebbe condivisibile la tesi della Procura generale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dovendo ritenersi lo stato patologico dell'appellante incompatibile, quantomeno parzialmente, con l'elemento del dolo.

All'udienza pubblica l'Avv. Brigazzi, per OMISSIS, si è riportato integralmente alle argomentazioni svolte nell'atto di appello, precisando il ruolo svolto dal proprio assistito nell'ambito dei fatti contestati. L'Avv. De Luca, per OMISSIS, rappresentato dall'amministratrice di sostegno OMISSIS, si è riportato ai motivi di appello nonché alla memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, soffermandosi sulla corretta individuazione del *dies a quo* del termine prescrizionale e sulla ritenuta carenza di prova in ordine alla correttezza del computo OMISSIS, oggetto di presunzione semplice in difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il Pubblico Ministero ha insistito nella fondatezza delle proprie conclusioni evidenziando come, nella fattispecie, emerga un'alterazione documentale che si è sviluppata nell'ambito del procedimento che ha condotto alla determinazione della sanzione. Ha ribadito, in ordine alla prescrizione, che il *dies a quo* va ancorato alla scoperta del fatto, avvenuta con gli accertamenti effettuati a seguito della denuncia. Ha concluso come in atti.

Il Collegio, al termine della discussione, ha trattenuto la causa in

decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I.In via preliminare, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., i gravami, promossi avverso la medesima sentenza, vanno riuniti.

II. Con il primo motivo di gravame sia l'appellante principale sia quello incidentale censurano la sentenza di prime cure relativamente alla statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

Secondo l'appellante principale OMISSIS la sentenza di primo grado sarebbe viziata per difetto di motivazione in quanto la circostanza che vi sia stata una manomissione documentale non risulterebbe, di per sé, idonea e sufficiente a far ritenere sussistente una fattispecie di doloso occultamento del danno.

Secondo l'appellante incidentale la pronuncia di primo grado si rivelerebbe contraddittoria in quanto, da un lato, individuerebbe il *dies a quo* della prescrizione dal momento in cui era emersa – con la relazione della Guardia di Finanza- l'alterazione della documentazione effettuata per far conseguire alla ditta un indebito vantaggio economico mentre, dall'altro, la responsabilità dello stesso risalirebbe ad un momento antecedente a quello dell'occultamento, ovvero quando vi era già piena consapevolezza del fatto che la pratica era completa, alla data - 23 giugno 2016 -, della trasmissione del fascicolo alla Soprintendenza.

I motivi, nelle loro diverse declinazioni, non possono trovare accoglimento, in quanto giuridicamente infondati.

Come già evidenziato dal giudice di prime cure la vicenda in esame è relativa ad una pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, definita con determina della Regione Lazio n. G10970 del 29 settembre 2016, di accoglimento dell'istanza, emessa a seguito di regolare visto della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio del Comune di Roma e di pagamento della sanzione comminata per l'abuso commesso per un importo inferiore a quello dovuto, in conseguenza di una sostituzione delle valutazioni tecniche e di documenti nel fascicolo di riferimento.

Come correttamente chiarito dalla pronuncia impugnata, risulta pacifico in atti che sia stata inserita, da parte degli appellanti, nel fascicolo relativo all'istanza di sanatoria, una misurazione a cura dall'arch. OMISSIS, diversa rispetto a quella originariamente redatta dall'arch. OMISSIS, appositamente alterata al fine di poterla ricondurre all'attività professionale del primo.

La circostanza è potuta emergere solo a seguito dell'attività istruttoria svolta su specifica segnalazione di una dipendente dell'ufficio, che aveva rilevato anomalie con riguardo alla pratica concernente la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla società "OMISSIS", a cui ha fatto seguito la scoperta del danno.

Del tutto condivisibilmente, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto integrata l'ipotesi di occultamento doloso del danno, individuando il *dies a quo* del termine prescrizionale nella data del 22 settembre 2020, di invio della relazione della Guardia di Finanza.

Contrariamente a quanto addotto dall'appellante OMISSIS, la

circostanza che vi sia stata una manomissione documentale e che tale alterazione sia stata operata al fine di far ottenere un indebito vantaggio economico, risulta ampiamente idonea e sufficiente a ritenere in automatico sussistente una fattispecie di doloso occultamento del danno.

Analogamente, non è condivisibile l'impostazione dell'appello OMISSIS che dà rilievo alla circostanza che il giudice di primo grado farebbe risalire la responsabilità degli attuale appellanti ad un momento antecedente all'alterazione documentale, ovvero a quello in cui la pratica completa era stata inviata alla Soprintendenza, in data 23 giugno 2016, dopo che l'arch. OMISSIS aveva depositato, in data 1° giugno 2016, l'attestazione di regolarità della documentazione esistente.

Va rilevato, sul punto, che in presenza di occultamento doloso del danno, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, rileva il momento della scoperta del danno, che non coincide con il momento in cui si è svolta la condotta illecita ma si colloca in un momento successivo e può conseguire anche ad un'ulteriore specifica condotta volta ad impedire l'emersione dei fatti, come nel caso di specie, attraverso l'accertata alterazione documentale.

Al riguardo, la consolidata giurisprudenza contabile ha rilevato che "*l'occultamento doloso non può coincidere puramente e semplicemente con la commissione dolosa del fatto pregiudizievole, richiedendo invece una ulteriore condotta, commissiva o omissiva, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto: occorre, in altri termini, un comportamento, che*

può comprendere la commissione stessa del fatto dannoso ma che deve, tuttavia, includere anche atti commissivi od omissivi (quid pluris), specificamente volti a impedire la scoperta di una lesione patrimoniale, sia questa ancora in fieri oppure a nascondere un danno già prodotto"
(Corte dei conti, Sez. II App., n. 119/2024; Sez. II App., n. 337/2022).
Deve quindi concludersi per il rigetto del motivo in esame, con conferma della statuizione di primo grado, che individua il *dies a quo* della prescrizione nella data del 22 settembre 2020, ovvero nel momento in cui la Guardia di Finanza ha inviato analitica relazione sulla vicenda.

III. Con i secondi motivi del gravame principale e incidentale viene censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato la sussistenza del danno erariale, a carico degli appellanti, dichiarando sussistente il danno erariale unicamente a fronte dell'utilizzo del secondo computo metrico, in luogo del primo computo, validato dalla Soprintendenza, senza chiarire perché il primo fosse da considerarsi corretto e l'altro no. L'alterazione del primo computo metrico non proverebbe nulla in ordine alla sussistenza del danno erariale, che si sarebbe potuto avere unicamente al riscontro fattuale della correttezza del primo computo, rispetto al quale non sarebbe stata fornita alcuna prova.

Anche questo motivo si appalesa privo di fondamento giuridico.

L'entità del danno erariale è commisurata alla differenza tra la sanzione effettivamente corrisposta dalla società OMISSIS, pari ad euro 5.767,54, e quella che si sarebbe dovuta corrispondere sulla base

della documentazione e relazione tecnica illustrativa predisposta originariamente dall' arch. OMISSIS, con l'allegato computo metrico, per un totale di euro 16.215,58, sulla quale era stato espresso il parere favorevole della Soprintendenza, in quanto allegato all' istanza.

La sussistenza del danno emerge chiaramente dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, nella cui relazione in data 22 settembre 2020 è stato evidenziato che "*Ad ultimazione delle attività di PG è emerso che la OMISSIS ha ottenuto la determinazione n. G10970 con la quale si conclude l'iter di compatibilità paesaggistica, pagando una sanzione di euro 5.767,54.* ***Tale sanzione pecuniaria è stata comminata sulla base di un computo metrico redatto da un tecnico che ha tenuto conto solamente di una parte dei lavori da sanare*** *e che è stato formalmente depositato alla Regione solo in data successiva rispetto al precedente, pari ad euro 16.215,15*" (grassetto aggiunto).

Ad ulteriore conferma di tale circostanza appare altresì dirimente, come puntualmente evidenziato dalla Procura Generale, l'esito del procedimento penale n. 13453/21 RNGR nei confronti della legale rappresentante della società OMISSIS, definito in data 5 ottobre 2023 con sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., nell'ambito del quale "*è emersa una chiara ricostruzione dell'intera vicenda fattuale oggetto del presente giudizio, ivi compresa la circostanza che il secondo computo volumetrico fosse stato inserito all'esclusivo scopo di ottenere un'indebita riduzione della sanzione*".

Come già evidenziato nella relazione della Guardia di Finanza in data

22 settembre 2020, risultava accertato che la legale rappresentante della società OMISSIS, nel riscontrare la richiesta della Regione del 10 giugno 2016 (a pag.11 della sentenza si riporta erroneamente la data del 16 giugno 2016) di documentazione integrativa aveva incaricato, al fine di ottenere il calcolo del computo metrico redatto tramite dichiarazione asseverata di un tecnico incaricato più basso rispetto al reale importo dei lavori da sanare, ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, un secondo tecnico per la redazione di tali documenti, da produrre alla Regione Lazio; su tale secondo computo, formato dal OMISSIS ma fatto apparire come attribuito al OMISSIS, si è fondato il computo della regione Lazio, nella determinazione della sanzione, di euro 5.767,54 inferiore a quella dovuta, di euro 16.215,15.

Le censure devono quindi essere respinte.

IV. Con il terzo motivo di gravame la difesa del OMISSIS lamenta che la sentenza di primo grado sarebbe meritevole di riforma laddove ritiene sussistente in capo all'appellante, indipendentemente dal coinvolgimento nel processo penale, la responsabilità nell'aver chiesto al soggetto interessato il deposito di documentazione integrativa, nonostante la stessa fosse già agli atti del fascicolo.

Sarebbe stata omessa qualsiasi motivazione in ordine alla circostanza che, in forza di un risalente protocollo di intesa tra il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Lazio, la determinazione della sanzione doveva essere stabilita dalla Regione assumendo il computo metrico a firma del tecnico incaricato dal richiedente, trasmesso con dichiarazione asseverata, non essendo quindi di competenza della

Regione la quantificazione dei valori del computo metrico conservato agli atti. Quanto all'elemento soggettivo, ha censurato la sentenza di prime cure che non avrebbe rilevato la sostanziale incapacità in capo all'appellante OMISSIS, derivante dallo stato avanzato della malattia Alzhaimer, che ne avrebbe compromesso le facoltà cognitive, al punto da renderlo non imputabile in sede contabile.

Il motivo è giuridicamente infondato e va respinto.

Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'illecito erariale in capo al OMISSIS.

In primo luogo, la prospettata censura in ordine alla mancata considerazione delle condizioni ritenute patologiche dell'appellante, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, non coglie nel segno considerando che la difesa non ha ottemperato all'onere di provare lo stato di diminuita capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti; alcun elemento è stato fornito in ordine ad una pretesa situazione di gravissimo degrado cognitivo, addirittura con forme di patologia demenziale, che secondo le deduzioni dell'appellante avrebbe determinato una situazione di sostanziale incapacità naturale della parte.

In tal senso non sono emersi elementi idonei a scalfire quanto affermato dal primo giudice circa il fatto che "*l'infermità di cui è affetto il convenuto OMISSIS non può essere presa in considerazione, tenuto conto che questi era regolarmente in servizio all'epoca dei fatti contestati, che l'infermità è stata accertata oltre un anno dopo, non essendovi alcun elemento di prova depositato dalla difesa del*

convenuto che possa far ritenere già presente la malattia e che la procedura per nomina dell'amministratore di sostegno è del 2021…".

Va confermata, altresì, la valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento doloso in capo agli appellanti, non risultando sconfessata la ricostruzione dei fatti emersa alla luce di quanto relazionato dalla Guardia di Finanza in ordine all'addebitabilità agli stessi appellanti "*dell'alterazione del documento inviato dall'arch. OMISSIS, al fine di far risultare che il computo metrico era quello correttamente trasmesso dall'arch. OMISSIS prima dell'invio alla Sopraintendenza, ma con i calcoli presenti nel computo della successiva documentazione trasmessa dall'arch. OMISSIS*".

Si appalesa sfornita di fondamento giuridico altresì l'argomentazione della difesa del OMISSIS secondo la quale non sarebbe stato dato dal primo giudice alcun rilievo alla circostanza che il computo della sanzione non spetterebbe agli uffici regionali ma sarebbe automaticamente ricavabile dalla relazione tecnica asseverata, da allegarsi all'istanza, non potendo quindi addebitarsi all'appellante alcuna responsabilità in proposito.

E' esplicito nella sentenza di prime cure il richiamo all'art. 6, c. 2 del Protocollo di intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio che, con riguardo alle modalità di calcolo della sanzione, stabilisce che "*Ai fini della determinazione del danno arrecato il competente ufficio regionale utilizza la dichiarazione asseverata indicata al punto 11 dell'Allegato 2*".

Spetta agli uffici regionali, ai sensi dell'art. 4, c. 3 del medesimo

protocollo valutare "*l'ammissibilità delle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica*" e verificarne "*i requisiti formali*" e procedere "*al controllo del corredo documentale*".

Ed è esattamente in questa fase di controllo documentale che si inserisce la condotta illecita degli appellanti, i quali, come confermato anche dalla denuncia della dipendente assegnata al medesimo ufficio, non si sono limitati a prendere atto della completezza della documentazione ma, alterando il corso del procedimento con una nuova richiesta documentale, hanno consentito la sostituzione della dichiarazione asseverata dalla quale veniva desunto l'importo della sanzione, di euro 5.767,54, computata "*sulla base di una computo metrico redatto da un tecnico che ha tenuto conto solamente di una parte dei lavori da sanare e che è stato formalmente depositato alla Regione solo in data successiva rispetto al precedente pari ad euro 16.215,15*" (pag. 5, relazione Guardia di finanza 22 settembre 2020).

Si appelesa quindi inconfutabile la responsabilità dolosa degli appellanti che hanno comunicato alla OMISSIS l'importo della sanzione da corrispondere per un totale di euro 5.767,64, pari al computo metrico redato dal OMISSIS e depositato in Regione in data successiva al parere già emesso dalla Soprintendenza in ragione dell'elaborato prodotto da OMISSIS.

Che vi fosse piena consapevolezza e intenzionalità nella sostituzione della documentazione da utilizzarsi per il computo della sanzione è ulteriormente dimostrato dalla circostanza che, come detto ed evidenziato dal primo giudice, con nota del 10 giugno 2016, a firma

anche degli appellanti veniva richiesto al soggetto interessato di depositare "*l'attestazione della regolarità dell'esistente*", poi trasmessa, con nota del 23 giugno 2016 alla Soprintendenza, allorquando il fascicolo risultava, in realtà, già in precedenza completo per l'invio, essendo stata già depositata in data 1° giugno 2016 "*l'attestazione di regolarità dell'esistente*".

La circostanza dell'avvenuta sostituzione e alterazione è comprovata dall'ulteriore elemento, accertato dalla Guardia di Finanza, (come riportato anche nell'atto di citazione), all'esito dell'indagine, basata soprattutto sulle dichiarazioni dell'arch. OMISSIS e dell'arch. OMISSIS e sulla comparazione dei fascicoli contemporaneamente prelevati presso la Soprintendenza e presso la Regione Lazio per cui il "*primo comuto di euro 16.215,15, fosse in possesso della Sopraintendenza del Ministero, e non invece rinvenibile nel fascicolo dell'Ente regionale poiché sostituito con un computo notevolmente inferiore*" (pag. 5, relazione Guardia di finanza 22 settembre 2020). Tuttavia solo "*la prima pagina della dichiarazione asseverata nonché del computo metrico riportano il timbro e la firma dell'arch. OMISSIS, il quale ha anche disconosciuto le pagine seguenti e i frontespizi, sia della dichiarazione asseverata sia del computo metrico, in quanto redatte con programmi software non in uso nel suo studio"* (pag.5 atto di citazione).

Il motivo va, quindi respinto con conferma della sentenza di primo grado sul punto.

Alla luce di quanto evidenziato i gravami principale ed incidentale vanno respinti con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 31 c.g.c., e sono poste a carico degli appellanti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli in epigrafe e li respinge, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti nell'importo di € 192,00 (CENTONOVANTADUE/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024.

L'Estensore — Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta) — (Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE — F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 30 GENNAIO 2025

P. Il Dirigente

(Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 30 GENNAIO 2025

P. Il Dirigente

(Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma 30 GENNAIO 2025

P. Il Dirigente

(Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco